

Per il Garante non c'è bisogno dell'autorizzazione sindacale per l'uso in azienda o nella pubblica amministrazione

Privacy, il software è senza vincoli

Posta elettronica, internet e software applicativi sono strumenti di lavoro e non hanno bisogno dell'accordo sindacale per essere utilizzati in azienda e negli enti pubblici. Non sono strumenti di lavoro, invece, apparati e applicativi che non toccano le mansioni e con i quali, in background, costantemente e indiscriminatamente si filtrano, monitorano, controllano e tracciano gli accessi a internet e alla posta elettronica. Lo ha chiarito ieri il Garante privacy.

Ciccia Messina a pag. 34

DI ANTONIO CICCIA
MESSINA

Posta elettronica, internet e software applicativi sono strumenti di lavoro. In relazione all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (articolo 4 riscritto dal Jobs act) non hanno bisogno dell'accordo sindacale per essere utilizzati in azienda e negli enti pubblici. Non sono strumenti di lavoro, invece, apparati e applicativi che non toccano le mansioni e con i quali, in background, costantemente e indiscriminatamente si filtrano, monitorano, controllano e tracciano gli accessi a internet e alla posta elettronica.

Il censimento degli strumenti di lavoro (per posta elettronica e web), per la prima volta dopo il Jobs act, è stato compilato dal garante della privacy, in occasione di un controllo sull'operato di una università. La condotta dell'ateneo è stata ritenuta illegittima, per violazione dello Statuto dei lavoratori (articolo 4) e per violazione della privacy. Il provvedimento (n.

303 del 13 luglio 2016) è importante proprio perché rappresenta la prima autorevole interpretazione dell'articolo 4 comma 2 della legge 300/1970, modificata dall'articolo 23 del dlgs 151/2015.

Questa norma distingue gli strumenti di lavoro e quelli di rilevazione accessi/presenze dagli altri apparati, dai quali possa derivare un controllo a distanza. Per i primi non si applica la procedura di accordo sindacale o, in mancanza, di autorizzazione amministrativa. Il provvedimento in esame orienta i datori di lavoro a districarsi nelle maglie dell'articolo 4. Seppure solo con riferimento alla posta elettronica e alla navigazione web, abbiamo una pronuncia che aiuta il censimento dei beni strumentali.

Sono strumenti di lavoro solo i servizi, software o applicativi strettamente funzionali alla prestazione lavorativa, anche sotto il profilo della sicurezza. Rientrano nella definizione, sostiene il garante, il servizio di posta elettronica offerto ai dipendenti con attribuzione di un account personale e gli altri servizi della

rete aziendale, fra cui anche il collegamento a siti internet. Costituiscono parte integrante di questi strumenti i sistemi di logging per il corretto servizio di posta elettronica, ma con conservazione dei soli dati esteriori, contenuti nella cosiddetta «envelope» del messaggio, per una breve durata non superiore ai sette giorni; lo stesso vale per i sistemi di filtraggio anti virus che rilevano anomalie di sicurezza nelle postazioni di lavoro o sui server per l'erogazione dei servizi di rete; idem per sistemi di inibizione automatica di contenuti in rete inconferenti con il lavoro, senza registrazione dei tentativi di accesso.

Invece, non possono essere considerati strumenti di lavoro gli apparati e i sistemi software che consentono, con modalità non percepibili dall'utente (in background) e in modo del tutto indipendente rispetto alla normale attività, operazioni di monitoraggio, filtraggio, controllo e tracciatura costanti e indiscriminati degli accessi a internet o al servizio di posta elettronica.

Ci sono poi altri strumenti come firewall o sistemi antintrusione, agenti su base statistica o con il ricorso a sorgenti informative esterne, che, non comportando un trattamento di dati dei dipendenti, sono fuori dal campo di applicazione dell'articolo 4 dello Statuto.

Nel caso specifico l'infrastruttura dell'università consentiva la verifica costante e indiscriminata degli accessi degli utenti alla rete e all'e-mail. Inoltre i dati raccolti erano chiaramente riconducibili ai singoli utenti, grazie al tracciamento degli indirizzi Ip (indirizzo internet) e dei Mac Address (identificativo hardware) dei pc assegnati ai dipendenti. Infine l'università non aveva fornito un'ideale informativa privacy.

L'università avrebbe dovuto, invece, privilegiare misure graduali, passando a controlli più invasivi solo in caso di individuazione di specifiche anomalie, come la rilevata presenza di virus.

Il garante, quindi, ha vietato all'ateneo l'ulteriore uso dei dati, imponendo la loro conservazione per l'eventuale acquisizione da parte della magistratura.

Dal garante privacy il primo elenco degli apparati dopo la riforma dei controlli a distanza

Il software strumento di lavoro L'utilizzo degli applicativi senza accordo sindacale

E-mail e web: gli strumenti di lavoro

Servizio di posta elettronica	
Altri servizi della rete aziendale (per esempio, internet)	
Sistemi e misure per il fisiologico e sicuro funzionamento della rete	• logging (conservazione dei soli dati esteriori per non più di sette giorni) • filtraggio anti virus • inibizione automatica di contenuti inconferenti, senza registrazione dei tentativi di accesso